

CODICE COMUNE 11018	Delibera	Numero	Data
 Città di Magenta	<b>Consiglio Comunale</b>	9	28/03/2019

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### *Seduta di Prima Convocazione*

L'anno 2019, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 15:30, presso la Sala Consiliare della Città di Magenta in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Fabrizio Ispano , si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale **Avv. Diana Rita Naverio.**

N°	Nome	Qualifica	Presenza
1	CALATI CHIARA	SINDACO	SI
2	BONFIGLIO MARIA STEFANIA	CONSIGLIERE	SI
3	SPOTO ANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	MASO PIA ROSA	CONSIGLIERE	SI
5	PALOMBO ELENA	VICE PRESIDENTE	SI
6	ISPANO FABRIZIO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SI
7	SGARELLA DETTO LANTICINA FELICE	CONSIGLIERE	SI
8	GARAVAGLIA FEDERICA MARIA ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
9	CANTONI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
10	PERI MASSIMO	CONSIGLIERE	SI
11	DEL GOBBO CRISTIANO	CONSIGLIERE	SI
12	MENGONI ELISABETTA	CONSIGLIERE	SI
13	SALVAGGIO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI
14	RAZZANO PAOLO	CONSIGLIERE	AG
15	BASTIANELLO MARZIA	CONSIGLIERE	SI
16	PRETI ELEONORA	CONSIGLIERE	AG
17	MINARDI SILVIA	CONSIGLIERE	SI

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

# CITTÀ DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 28/03/2019

## DELIBERA N° 9

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI** gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria (IMU) ;

**VISTI** i commi 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, i quali dispongono che i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare le aliquote di base previste dallo Stato nonché modificare l'importo della detrazione e disporre l'assimilazione ad abitazione principale per le fattispecie ivi individuate ;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

- 1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

**DATO ATTO** che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014, l'imposta municipale propria cessa di essere applicata in forma sperimentale;

**RILEVATO** che la Legge 190/2014, all'articolo 1 comma 679 ha confermato il vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all'articolo 1 comma 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTA** la legge di stabilità 2016 – n. 208 del 28/12/2015 – ;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”* ;

**RICHIAMATO** il Decreto 25 gennaio 2019 del Ministero dell'Interno che ha prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali ;

**VISTA la legge di bilancio 2019 – n. 145 del 30/12/2018** – pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31/12/2018–suppl. ordinario n. 62 ;

**VISTO** il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTI** gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Per le motivazioni espresse in narrativa, di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) **per l'anno 2019, che di fatto rimangono inalterate rispetto all'anno 2018**, così di seguito elencate:

<b>Fattispecie</b>	<b>ALIQUOTA IMU</b>	<b>MOLTIPLICATORE</b>
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e fattispecie ad esse assimilate di cui all'art. 2 comma 3 del regolamento IMU, <b>iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	<b>0,40%</b> <b>con detrazione di 200 euro</b>	<b>160</b>
Unità immobiliari adibite <b>ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze</b> ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), <b>diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<b>La base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 %</b> per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in <b>comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado</b> che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile	<b>1,06%</b>	<b>160</b>

<p>in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato o nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.</p> <p><b>Il beneficio di quanto sopra riportato, si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.</b></p> <p><b>(Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – comma 1092 -)</b></p>		
<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (<b>IACP</b>) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .</p>	<p><b>0,40%</b></p> <p><b>con detrazione di 200 euro</b></p>	<p><b>160</b></p>
<p>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto <b>da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o che venga locata per consentire il pagamento della retta di ricovero previa presentazione di apposita attestazione a firma del ricoverato o da un suo familiare entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione</p>	<p><b>Zero</b></p>	<p><b>Zero</b></p>
<p>Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani <b>non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE</b>, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p>	<p><b>Zero</b></p>	<p><b>Zero</b></p>
<p><b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b> di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito dalla legge 26/2/1994 n. 133.</p>	<p><b>Zero</b></p>	<p><b>Zero</b></p>

Unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> , adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
Fabbricati di civile abitazione <b>destinati ad alloggi sociali</b> come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
<b>Casa coniugale assegnata al coniuge</b> , a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
Unità immobiliari cat.A (escluse le pertinenze e A10 ) di proprietà di persone fisiche, locatate con contratto stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98 <b>(canone concordato)</b> ad un soggetto che vi risiede anagraficamente e vi dimora abitualmente. La legge 28 dicembre 2015 n. 208, all'art. 1 commi 53 e 54, <b>prevede la riduzione dell'imposta, determinata in applicazione dell'aliquota stabilita, al 75%.</b>  (da verificare l'esistenza dell'accordo in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative)	<b>0,76%</b>	<b>160</b>
L'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, <b>per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <b>( immobili merce )</b>	<b>Zero</b>	<b>Zero</b>
Terreni agricoli  <b>- Sono esenti:</b>  1 - terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e da Imprenditori Agricoli Professionali di cui	<b>0,76%</b>	<b>135</b>

all'art.1 del Dlgs. 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella Previdenza Agricola .  2 - terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.		
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>	<b>1</b>
Uffici e studi privati (cat. A10 )	<b>1,06%</b>	<b>80</b>
Immobili a destinazione speciale ( cat. D) (di cui 0,76% a favore dello Stato )	<b>0,81%</b>	<b>65</b> <b>80 (cat. D5)</b>
Negozi e botteghe (cat. C1 )	<b>0,96%</b>	<b>55</b>
Laboratori per arti e mestieri (cat. C3 )	<b>0,96%</b>	<b>140</b>
Altri immobili diversi da quelli precedentemente indicati ( cat. C2/ C4 / C5 / C6 / C7 - cat. A escluso A10 - cat. B )	<b>1,06%</b>	<b>160 (C2/C6/C7/ cat. A escluso A10)</b>  <b>140 ( C4/C5/ cat. B )</b>

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal **1° gennaio 2019** ;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Successivamente,

con voti n. 11 favorevoli, n. 4 contrari (Mengoni, Salvaggio, Bastianello, Minardi) e nessun astenuto, resi con sistema elettronico da n. 15 Consiglieri presenti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Delibera C.C. n. 9 in data 28/03/2019

**OGGETTO** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE  
:  
PER L'ANNO 2019.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL Presidente del Consiglio  
Fabrizio Ispano

IL Segretario Generale  
Avv. Diana Rita Naverio

(atto sottoscritto digitalmente)

---

ORIGINALE

---